



COMUNE DI PETRIZZI
(Provincia di Catanzaro)

**Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del
Consiglio Comunale**

Approvato con Atto Consiliare n. 11 del 01/06/2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Sede delle Adunanze del Consiglio Comunale	4
Art. 3 - Maggioranza e Minoranza	4
Art. 4 - Presidenza del consiglio comunale	4
TITOLO II.....	4
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	4
<i>Capo I</i>	4
<i>Convocazione del Consiglio Comunale</i>	4
Art. 5 - Attività e riunioni del Consiglio Comunale	4
Art. 6 - Convocazione del Consiglio Comunale	4
Art. 7 - Procedura per la convocazione	5
Art. 8 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione	5
Art. 9 - Ordine del giorno. Affissione all'Albo Pretorio Comunale.....	5
<i>Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale</i>	5
Art. 10 - Deposito degli atti	5
Art. 11 - Numero legale.....	6
Art. 12 - Sedute del Consiglio Comunale. Articolazione delle stesse	6
Art. 13 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni	6
<i>Capo III Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale</i>	6
Art. 14 - Comportamento dei Consiglieri Comunali	6
Art. 15 - Comportamento del pubblico.....	7
Art. 16 - Polizia nell'aula	7
Art. 17 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale.....	7
Art. 18 - Partecipazione dei membri della Giunta Comunale	7
Art. 19 - Divieto d'uso di telefoni cellulari. Divieto di fumo.....	7
<i>Capo IV Svolgimento delle sedute</i>	8
Art. 20 - Pubblicità delle sedute	8
Art. 21 - Verifica del numero legale.....	8
Art. 22 - Designazione ed attività degli scrutatori	8
Art. 23 - Segreteria dell'adunanza.	8
Art. 24 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza.....	8
Art. 25 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno	9
Art. 26 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno.....	9
Art. 27 - Inosservanza dei tempi d'intervento	9
Art. 28 - Mozione d'ordine	9
Art. 29 - Intervento del Consigliere Comunale per fatto personale.....	9
Art. 30 - Questioni pregiudiziali e sospensive	10
Art. 31 - Presentazione di emendamenti.....	10
Art. 32 - Richiesta di votazione per parti separate.....	10
Art. 33 - Chiusura della discussione	10
Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni	10

Art. 35 - votazione per parti separate.....	10
Art. 36 - Forma delle votazioni	11
Art. 37 - Controprova della votazione per alzata di mano	11
Art. 38 - votazione palese per appello nominale.....	11
Art. 39 - votazione segreta per schede	11
Art. 40 - Esito delle votazioni.....	11
Art. 41 - votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni.....	11
<i>Capo V</i>	12
<i>Processi verbali</i>	12
Art. 42 - Compilazione dei verbali	12
Art. 43 - Contenuto dei verbali.....	12
Art. 44 - Annotazioni a verbale	12
Art. 45 - Sottoscrizione dei verbali.....	12
Art. 46 Verbale - deposito - precisazioni.....	12
TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	12
<i>Capo I Diritti</i>	12
Art. 47 - Diritto d'iniziativa	12
Art. 48 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri Comunali	13
Art. 49 - Diritto di interrogazione dei Consiglieri Comunali sulle attività degli Uffici, dei Settori e Servizi comunali o su provvedimenti della Amministrazione Comunale.....	13
Art. 50 - Diritto di presentazione di interpellanze	13
Art. 51 - Domande d'attualità	13
Art. 52 - Mozioni.....	14
<i>Capo II Doveri</i>	14
Art. 53 - Rispetto del Regolamento e Funzioni rappresentative	14
Art. 54 - Assenza dei Consiglieri.....	14
Art. 55 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	14
TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	14
<i>Capo I Commissioni consiliari permanenti</i>	14
Art. 56 - Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.....	14
Art. 57 - Costituzione di commissioni speciali.....	15
<i>Capo II Gruppi consiliari</i>	15
Art. 58 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari.....	15
Art. 59 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.....	15
<i>Capo III Disposizioni finali</i>	15
Art. 60 - Norme abrogate.....	15
Art. 61 - Pubblicità del regolamento.....	16
Art. 62 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	16
Art. 63 - Entrata in vigore.....	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Sede delle Adunanze del Consiglio Comunale

1. Le Adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la Sede Comunale nella Sala Consiliare:
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, anche al di fuori del territorio comunale nei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.
3. All'esterno della Sede del Consiglio Comunale, in occasione delle riunioni dello Stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 3 - Maggioranza e Minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per Maggioranza deve intendersi il Gruppo appartenente alla lista dei Consiglieri eletti, collegati al candidato Sindaco, che, al momento della consultazione elettorale, ha ottenuto il maggiore numero di voti, secondo il meccanismo di cui all'art. 71, commi sesto, settimo, ottavo e nono, del D.lgs. n. 267/2000, alla quale spettano i due terzi dei seggi da assegnare.
2. Per appartenenti al Gruppo di Minoranza devono intendersi i Consiglieri, con preferenza ai primi seggi da assegnare ad ogni lista, per i candidati Sindaci, appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del maggior numero dei voti di cui al precedente comma primo, che si sono visti ripartiti proporzionalmente, il restante terzo dei seggi da assegnare.

Art. 4 - Presidenza del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 5 - Attività e riunioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 39, comma secondo, del D.lgs. n. 267/2000. Gli argomenti richiesti per la trattazione, debbono rientrare nelle competenze del Consiglio disciplinate dall'art. 42 del T.U.E.L..
3. L'avviso con l'ordine del giorno predisposto dal Sindaco, deve essere consegnato ad ogni Consigliere e ad ogni Assessore Esterno, se sussiste, secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 18, del vigente Statuto Comunale.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vicesindaco.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 7 - Procedura per la convocazione

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria e straordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 18 dello Statuto Comunale: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L.; c) per l'approvazione del bilancio preventivo finanziario e del documento unico di programmazione.
3. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 (cinque) giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, 3 (tre) giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria, al domicilio eletto di tutti i componenti dell'Assemblea. I giorni devono essere interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
7. Nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, l'avviso ulteriore deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
8. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, è inviato: all'organo di revisione e ai responsabili dei servizi.

Art. 8 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. Le convocazioni del Consiglio, per ridurre i costi di gestione, sono recapitate preferibilmente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo fornito dal destinatario. Ove per causa di forza maggiore la spedizione telematica tramite Posta Elettronica Certificata PEC non possa aver luogo, le convocazioni del Consiglio sono recapitate nel domicilio eletto del consigliere Comunale nell'ambito del territorio comunale, per via cartacea tramite Messo.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono eleggere domicilio presso la sede comunale, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 9 - Ordine del giorno. Affissione all'Albo Pretorio Comunale

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, almeno il giorno precedente a quello fissato per la seduta. Nei casi di convocazione d'urgenza, o di argomenti aggiunti, l'avviso può essere pubblicato nello stesso giorno fissato per l'adunanza, e comunque almeno due ore prima.

Capo II

Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 10 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno, ad eccezione degli argomenti aggiunti, devono essere depositati presso l'Ufficio della Segreteria Comunale al momento della convocazione del Consiglio, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale e trasmessi per via telematica ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 11 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione del Consiglio, occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una presenza qualificata.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. Essi devono preventivamente comunicare, se si assentino momentaneamente o definitivamente dall'aula, al Sindaco ed al Segretario Comunale verbalizzante, il quale ne prende nota.
4. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, che, una volta dichiarato aperto il Consiglio, si presume.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti comunali prescrivano una maggioranza qualificata per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio Comunale, purché in numero legale per la validità della seduta e fatte salve diverse disposizioni, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Sedute del Consiglio Comunale. Articolazione delle stesse

1. Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsi sessanta minuti dopo l'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di 24 ore da quella andata deserta, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione.
5. La seduta del Consiglio Comunale si articola, rispettando in modo cronologico l'Ordine del Giorno, salve diverse determinazioni per cause contingenti e di opportunità; è facoltà del Sindaco rendere comunicazioni inserendole tra i punti dell'ordine del giorno che ritengono maggiormente più opportuni esplicitando l'argomento. Sulle comunicazioni può aprirsi un dibattito su richiesta scritta di un Consigliere da consegnare al Sindaco; è facoltà del Sindaco di consentire la discussione dopo l'avvenuta comunicazione, oppure di rinviare il dibattito alla seduta successiva. E' sempre facoltà del Sindaco dare risposta alle eventuali domande di attualità ed eventuali interrogazioni e interpellanze, per la durata rispettivamente ivi stabilita, inserendole tra i punti dell'ordine del giorno che ritiene maggiormente più opportuni.

Art. 13 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa, secondo quanto previsto dalla legge.

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale

Art. 14 - Comportamento dei Consiglieri Comunali

1. Ogni Consigliere deve mantenere un atteggiamento consono al ruolo istituzionale che ricopre. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. In ogni caso i Consiglieri devono essere rispettosi delle altrui opinioni e delle relative libertà di espressione e valutazione. Durante l'esposizione di un Consigliere gli altri devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque azione di disturbo.
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli interdice la parola.

5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del Regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Sindaco può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Sindaco sospende la seduta e designa tre Consiglieri questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 15 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'Aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'Aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'Aula o quella parte di Aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato o dove l'ordine sia stato turbato.

Art. 16 - Polizia nell'aula

1. Il Sindaco è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'Aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario degli Ufficiali/Agenti di Polizia Municipale.
2. Quando sorge tumulto nell'aula e riescono vani i richiami del Sindaco, questi sospende temporaneamente la seduta ed abbandona il seggio fino alla cessazione della turbativa. Se il tumulto continua, il Sindaco riprende la funzione e, secondo le opportunità, scioglie la seduta.
3. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'Aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 17 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
2. Oltre al Segretario Comunale, che eventualmente lo coadiuvi, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza dei Responsabili dei servizi, rappresentanti di Aziende ed Istituzioni, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale o professionisti relatori e/o estensori di progetti, programmi, piani urbanistici e quant'altro attinente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della relativa seduta.
3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri o componenti la Giunta Comunale o delle persone di cui ai precedenti comma secondo e terzo, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dall'interessato.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco.

Art. 18 - Partecipazione dei membri della Giunta Comunale

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.
2. L'Assessore Esterno ha diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Art. 19 - Divieto d'uso di telefoni cellulari. Divieto di fumo

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri. E' assolutamente vietato fumare nell'aula e nelle immediate adiacenze secondo le disposizioni vigenti di legge. Il Sindaco vigila ed è responsabile dell'osservanza di tali divieti.

Capo IV **Svolgimento delle sedute**

Art. 20 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta ed in ogni caso si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'Assemblea, fatta eccezione per l'Assessore esterno, per il Segretario, vincolati al segreto d'ufficio, devono lasciare l'aula.
3. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Il Sindaco ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.

Art. 21 - Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da Consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco/Presidente, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei Consiglieri dall'Aula.
3. Se risulta immediatamente prima di una votazione che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario per la validità della Adunanza, il Sindaco sospende la stessa per un tempo massimo di quindici minuti per consentire l'acquisizione del numero legale; quindi verifica, mediante appello nominale fatto dal Segretario Comunale, se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo in tal caso la seduta.
4. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 22 - Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e può designare tre Consiglieri, di cui uno fra i Gruppi di minoranza, se presente, alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 23 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
3. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 24 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale nelle proprie adunanze non può deliberare, né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione all'Ordine del giorno.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 50 del presente regolamento, il Consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, è facoltà del Sindaco di consentire la discussione dopo l'avvenuto intervento.
5. In ogni caso non possono essere deliberati argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco, di un Consigliere o di un Assessore.
3. La proposta s'intende accolta se non vengono sollevate obiezioni.
4. In caso di obiezione decide il Consiglio a maggioranza dei presenti.
5. L'ufficio segreteria mette a disposizione dei consiglieri in libera visione i verbali della seduta precedente.

Art. 26 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I Consiglieri Comunali e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque. E' tassativo l'obbligo di attenersi esclusivamente all'argomento oggetto della discussione.
3. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative: agli indirizzi generali di governo, alla mozione di sfiducia, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, agli strumenti di pianificazione quali, i piani urbanistici, le loro varianti e le materie di particolare rilievo urbanistico, allo Statuto e ai Regolamenti generali, alle deliberazioni quadro ed ai provvedimenti programmatici, al dibattito sulle risultanze del referendum.
4. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, non possono superare la durata di cinque minuti e non sono oggetto di verbalizzazione.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente Regolamento.
6. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 27 - Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco formula avviso al Consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 28 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale volto ad ottenere il rispetto della legge, dello Statuto o del Regolamento, ovvero nel rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. La sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
3. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, si esprime immediatamente sulla ammissibilità del richiamo;
4. Il Sindaco può richiedere il voto del consiglio, dando la parola una sola volta al proponente e a un Consigliere contrario alla proposta per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 29 - Intervento del Consigliere Comunale per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, o l'essere sindacato nella propria condotta, ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 30 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da ciascun Consigliere prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Su richiesta scritta di almeno tre consiglieri le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere presentate anche dopo che sia iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
4. Il Sindaco concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide, a maggioranza dei Consiglieri presenti, seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 31 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In ogni caso non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino, quindi, la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 32 - Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 33 - Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa se richiesta, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo Consiliare per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
5. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei Consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni.

Art. 35 - Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 36 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i Consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione
3. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla Legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli Organismi Consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio Comunale.
4. Sono da assumere a scrutinio segreto anche quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in Sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comma 4°, quarto, del presente Regolamento.

Art. 37 - Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un Consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova.

Art. 38 - Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario Ufficiale verbalizzante fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.

Art. 39 - Votazione segreta per schede

1. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
2. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 40 - Esito delle votazioni

1. Si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 41 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, con riferimento all'art. 134, comma quarto, del D.lgs. n. 267/2000.

2. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Capo V **Processi verbali**

Art. 42 - Compilazione dei verbali

1. Il processo verbale delle adunanze è redatto in forma sintetica a cura del Segretario Comunale. Esso deve indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché l'oggetto delle deliberazioni e l'esito della votazione. Il verbale delle adunanze deve riportare integralmente l'intervento qualora il Consigliere ne consegni il testo scritto.
2. Ogni Consigliere può richiedere previamente, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta. In tale caso il Segretario comunale dovrà verbalizzare su dettatura.

Art. 43 - Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle Adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone il verbale deve far constatare che la seduta si è svolta in forma segreta e riporta esclusivamente i nomi degli intervenuti.

Art. 44 - Annotazioni a verbale

1. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 45 - Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 46 Verbale - deposito - precisazioni

1. Il verbale, una volta redatto e firmato, è pubblicato all'Albo Pretorio e viene depositato agli atti presso la Segreteria comunale. Ad esso si applicano le norme previste per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I verbali si intendono definitivi se entro i quindici giorni della pubblicazione, nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche.
3. Le richieste di precisazione e di rettifica, devono essere effettuate, dal Consigliere, proponendo per iscritto quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Sulla proposta di rettifica e precisazione si pronuncia il Consiglio nella prima seduta utile.

TITOLO III **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

Capo I **Diritti**

Art. 47 - Diritto d'iniziativa

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 48 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato.
2. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.
3. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Di esso deve essere data informazione al Sindaco.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
5. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, che fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 49 - Diritto di interrogazione dei Consiglieri Comunali sulle attività degli Uffici, dei Settori e Servizi comunali o su provvedimenti della Amministrazione Comunale

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi informandone contestualmente il Sindaco, domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli Uffici e Servizi.
2. I Consiglieri hanno diritto, altresì, di presentare al Sindaco, o agli Assessori informandone contestualmente il Sindaco, interrogazioni scritte per sapere se e quali provvedimenti siano adottati o si intendono adottare in relazione a determinati oggetti, o per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri informativi di un provvedimento o degli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento, o comunque per ottenere informazioni sull'attività Amministrativa.
3. Il Segretario Comunale o i Responsabili dei servizi rispondono per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda scritta di cui al comma primo.
4. Il Sindaco o gli Assessori rispondono per iscritto entro trenta giorni, o nel Consiglio comunale che si svolga prima dello scadere di tale termine.

Art. 50 - Diritto di presentazione di interpellanze

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze, anche scritte, con le quali sollecitano il Sindaco o la Giunta Comunale ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento già adottato o a modificarne i contenuti.
2. Alle interpellanze cui l'interpellato non risponda immediatamente, viene data risposta nella prima seduta del Consiglio, prima dell'apertura dei lavori.
3. L'interpellante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
4. Qualora l'interpellante sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta del Consiglio a cura del Sindaco.

Art. 51 - Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino all'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere per un tempo non superiore a cinque minuti, il quale può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco/Presidente o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione o interpellanza.

5. In ciascuna frazione di seduta, il tempo destinato dal Sindaco ad ognuna domanda di attualità non può eccedere, in nessun caso ed escluse deroghe, il tempo di quindici minuti e per un tempo massimo di un'ora, comprensivo di tutte le domande.

Art. 52 - Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Capo II Doveri

Art. 53 - Rispetto del Regolamento e Funzioni rappresentative

1. Il presente regolamento obbliga i singoli Consiglieri, al suo rispetto ed osservanza, dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute Consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale. Il Sindaco deve assicurare la necessaria informazione.

Art. 54 - Assenza dei Consiglieri

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne il motivo al Sindaco, prima della seduta medesima, o comunque non oltre dieci giorni dalla stessa, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 17 dello Statuto.
3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, per seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

Art. 55 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, abbandonando l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Capo I Commissioni consiliari permanenti

Art. 56 - Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta di primo insediamento può procedere, con atto separato, alla nomina di Commissioni Consiliari Permanenti, con funzioni preparatorie, consultive e referenti per gli atti di competenza consiliare, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le relazioni e i pareri delle Commissioni Consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive decisioni
3. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
4. Le Commissioni Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 57 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Capo II Gruppi consiliari

Art. 58 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o a Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 59 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Capo III Disposizioni finali

Art. 60 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 61 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".

Art. 62 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 63 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento:

è stato approvato con delibera dal Consiglio Comunale n. del/...../.....;

è stato pubblicato nell'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal/...../.....
al/...../.....

è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....

Il Segretario Comunale